



04522-21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LIQUIDAZIONE
CTU

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 96/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *4522*

- FELICE MANNA - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Rel. Consigliere -
- ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- LUIGI ABETE - Consigliere -

Rep. *CI*

Ud. 04/12/2020

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 96-2017 proposto da:

SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

J;

- **ricorrente** -

2020

2949

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in I VIA DEI

che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

nonchè contro


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO,
D'AUSILIO GENNARO, IACOMINO RAFFAELE;

- **intimati** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il
25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo di ricorso per quanto di ragione e assorbimento dei
restanti motivi di ricorso;



Fatti di causa

La Salerno Container Terminal spa propose opposizione, ex art 170 dPR 115/02, avverso il decreto di liquidazione del suo compenso, quale custode giudiziario nell'ambito di sequestro penale, emesso dal Giudice del dibattimento del Tribunale di Salerno, che ebbe a giudicare per il delitto di contrabbando Gennaro D'Ausilio e Raffaele Iacomino.

La società opponente evidenziava che erroneamente il compenso era stato tassato in forza di criterio parificato alla custodia di autoveicoli - in effetti all'interno del container sottoposto a vincolo erano custodite tre vetture ed alcuni pneumatici -, mentre doveva essere parametrato agli usi portuali di Salerno per la movimentazione del container, entro il quale erano siti i beni sequestrati.

Il Giudice designato del Tribunale di Salerno ebbe a rigettare l'opposizione, rilevando come la società opponente era da considerare soggetto tenuto alla custodia gratuitamente a sensi dell'art 58 comma 1 dPR 115/02, sicché l'opposizione andava rigettata, anche se in difetto di domanda da parte del Ministero non era possibile intervenire sulla liquidazione siccome effettuata nel decreto opposto.


La spa Salerno Container Terminal ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, mentre gli altri soggetti interessati evocati - Procuratore della Repubblica di Salerno, il D'Ausilio e lo Iacomino - sono rimasti intimati.

All'odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. - accoglimento primo motivo di ricorso - e del difensore della sola parte ricorrente, questa Corte ha adottato soluzione come illustrato nella presente sentenza.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dalla spa Salerno Container Terminal appare fondato e va accolto.



Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme costituzionali, ex artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 183, 101, 112 e 702 ter cod. proc. civ., in quanto il Giudice salernitano ebbe a decidere la questione sulla scorta di questione rilevata ex officio, senza anche sottoporla previamente al contraddittorio tra le parti, che non avevano sollevato la questione de qua.

Con la seconda ragione di doglianza la società ricorrente deduce violazione dell'art 58 DPR 115/02 ed art 12 preleggi, in quanto il Giudice campano ha erroneamente ricompreso nel concetto sotteso alla locuzione " avente diritto " - presente in art 58 cit. - anche il mero detentore dei beni sottoposti a sequestro e ciò contrariamente alla lettera della legge ed all'insegnamento sul punto dalla giurisprudenza.

Con la terza doglianza la società ricorrente denuncia omessa motivazione per omessa valutazione di un documento ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che il Tribunale non ha apprezzato compiutamente l'iter travagliato del sequestro, più volte apposto e revocato, prima del provvedimento rimasto in vigore sino all'esito del giudizio di primo grado.

Con il quarto mezzo d'impugnazione la parte ricorrente lamenta nullità della ordinanza poiché l'interpretazione data dal Tribunale alla locuzione " avente diritto " presente nell'art 58 DPR 115/02 appare contraria ad esegesi della norma rispettosa dei parametri costituzionali in quanto imporrebbe una prestazione forzosa senza compenso in assenza di giustificazione ragionevole.

Le prime due censure vanno trattate unitariamente poiché pongono questioni strettamente correlate ed appaiono fondate nei termini di motivazione.

Deve, anzitutto, questa Corte ribadire il proprio costante insegnamento - Cass. sez. 2 n° 5112/00, Cass. sez. 2 n° 1470/18 - che l'opposizione ex art 170 DPR 115/02 non s'atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso, sicché è riconosciuto al Giudice investito il potere-dovere di liquidare il compenso all'ausiliario secondo i criteri legali a prescindere dalle

ragioni agitate dalle parti in causa, con il solo limite dell'ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto.

Un tanto comporta che era ben possibile al Giudice di Salerno di rilevare, *ex officio*, la questione della gratuità della custodia a prescindere dalla circostanza che alcuna delle parti l'avesse sollevata in causa, poiché un tanto attiene alla corretta applicazione della norma di legge applicabile alla fattispecie.

Erra invece il Tribunale nel ritenere incluso nella figura dell'avente diritto – soggetto cui ex art 58 comma 1 DPR 115/02 non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al vincolo del sequestro penale – anche il mero detentore *nomine alieno* di detti beni ovvero il soggetto che ne abbia la disponibilità – così in ordinanza impugnata -.

Difatti al fine d'identificare l'effettivo ambito individuato dalla locuzione "avente diritto" presente nell'art 58 comma 1 TUSG, appare necessario operare riferimento alla disciplina del processo penale, posto che la custodia in detto ambito risulta disciplinata dalla norma citata.

Ed al riguardo palese appare come il soggetto detentore *nomine alieno* o per il solo fatto che è nella disponibilità dei beni, non possa mai esser per ciò solo considerato siccome "avente diritto alla restituzione" – Cass. sez. 6 n° 3775/94 –, poiché la locuzione individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall'Ordinamento, ossia il possessore.

Ciò è tanto vero che espressamente le norme della disciplina processual penalistica, che regolano il riesame proposto avverso il provvedimento di sequestro nelle sue varie fattispecie – artt. 253 e 322 cod. proc. pen. –, distinguono espressamente – quale soggetto legittimato a proporlo - tra l'avente diritto alla restituzione ed il soggetto presso il quale i beni furono sequestrati – ossia il detentore *nomine alieno* ovvero l'avente la mera disponibilità -.

L'ontologica diversità tra i soggetti individuati *supra* risulta ancor più evidente nella disciplina sulla restituzione delle cose sequestrate – art 263 cod. proc. pen.

- che individua il terzo, presso cui i beni furono sequestrati, siccome parte da sentire prima di accogliere l'istanza di dissequestro da altri proposta.

Dunque per poter applicare il disposto ex art 58 comma 1 dPR 115/02 occorre, anzitutto, in concreto verificare se il custode nominato sia avente diritto alla restituzione ovvero mero terzo presso il quale i beni furono sequestrati senza anche esser titolare di diritto soggettivo sui beni in questione ovvero loro possessore.

Un tanto comporta che siffatta questione - Cass. sez. 2 n° 22778/19, Cass. sez. 1 n° 15037/18 - modificando il quadro fattuale ovvero introducendo sviluppi della lite non valutati dalle parti doveva, ex art 101 comma 2 cod. proc. civ., esser previamente sottoposta al loro contraddittorio.

Al riguardo, nel sollevare la censura, espressamente la spa Salerno Container Terminal ha rilevato come la questione della gratuità della prestazione di custodia non era stata in sede di giudizio d'opposizione sottoposta al Giudice da alcuna delle parti, poiché il contraddittorio aveva riguardato esclusivamente l'individuazione del corretto criterio di liquidazione del compenso già riconosciuto dal Giudice penale.

Pertanto la questione, sollevata ex officio dal Tribunale, imponeva una modifica della tesi difensiva introducendo anche una questione di fatto non dibattuta tra le parti.

In dipendenza del ragionamento giuridico sin qui illustrato, concorre in relazione all'ordinanza impugnata e violazione del principio posto dall'art 101 comma 2 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell'art 58 comma 1 dPR 115/02, poiché la mera detenzione o disponibilità del bene sequestrato non costituisce automaticamente il soggetto interessato siccome " avente diritto alla restituzione " poiché un tanto deve esser invece appositamente accertato, individuando la relazione soggettiva di questo con riguardo alla restituzione dei beni in sequestro secondo il canone ermeneutico dettato dal ricordato insegnamento delle sezioni penali di questa Corte.



Dunque l'accertamento di tale qualità implica questione mista di fatto e diritto e, se può esser sollevata ex officio, tuttavia deve esser sottoposta al contraddittorio tra le parti prima della decisione, cosa non avvenuta nella specie.

La terza e quarta ragione di doglianza rimangono assorbite poiché correlate alla valutazione di questione di fatto - terzo motivo -, ovvero appare riproposizione sotto altro profilo della medesima *questio iuris* già esposta nei motivi accolti - quarta censura -.

L'ordinanza impugnata va pertanto cassata e la questione rimessa al Tribunale di Salerno, in persona di altro Magistrato, che conformandosi ai principi di diritto dianzi indicati procederà a nuovo esame e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ.


P. Q. M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro Magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma ad esito della pubblica udienza del 4 dicembre 2020.

Il Consigliere est.

Sergio Gorjan



Il Presidente

Felice Manna



CORTE DI CASSAZIONE

Sezione II Civile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

19 FEB. 2021

